Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Giovedì, 10 novembre 1927 - Anno VI — Numero 260

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituto centrale di statistica: Bollettino quindicinale dei prezzi.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero dell'economia nazionale e Istituto centrale di statistica: Rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso (sabato 5 novembre 1927 - Anno VI).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2321.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. 2027.

Concessione dei diritti di pesca spettanti al Demanio dello Stato nelle zone del Mar Piccolo di Taranto destinate alla molluschicultura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare una nuova sistemazione alla utilizzazione delle zone demaniali del Mar Piccolo di Taranto destinate alla molluschicultura, sulle quali spettano al Regio demanio diritti esclusivi di pesca;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogata la legge 8 giugno 1913, n. 571, relativa alla concessione al comune di Taranto dei diritti esclusivi di pesca spettanti al Demanio dello Stato nelle zone del Mar Piccolo destinate alla molluschicultura.

Sono conseguentemente risoluti, senza indennità, con effetto dal giorno della consegna prevista nel successivo articolo 6, i contratti stipulati in esecuzione della citata legge, fra il Regio demanio e il comune di Taranto, nonchè quelli stipulati fra il Comune e le cooperative di ostricultori e mitilicultori o società di pescatori.

Art. 2.

E' conferita al comune di Taranto una nuova concessione, subordinata all'azione diretta del Regio demanio, per lo esercizio dei diritti di pesca indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per un periodo di anni trenta, decorribili dall'inizio dell'esercizio sociale previsto dal comma seguente, inizio da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

I diritti anzidetti saranno esercitati, esclusivamente, da una costituenda società anonima, sotto il controllo del Regio demanio, e con la compartecipazione di questo agli utili netti dell'esercizio sociale, nella misura che verrà stabilita nel contratto da stipularsi con la società a' sensi del comma seguente.

Entro quattro mesi decorribili dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il Comune presenterà all'approvazione del Ministro per le finanze il piano di costituzione della società. La stipulazione della convenzione avverrà tra il Regio demanio e la società.

Il capitale della società dovrà esser formato di azioni nominative al nome di cittadini italiani, di gradimento del Ministro per le finanze.

E' esclusa la facoltà di convertire le azioni nominative in azioni al portatore.

Il titolare di azioni della società non può effettuarne la cessione a favore di terzi, ai sensi dell'art. 169 del Codice di commercio, nè sottoporle comunque a vincoli, senza averne conseguita la preventiva autorizzazione scritta dal Ministro per le finanze.

Qualora il comune di Taranto non presenti nello stabilito termine il piano di costituzione, la società sarà costituita a cura diretta dello Stato.

Art. 3.

Un sindaco effettivo ed uno supplente presso la costituenda società saranno designati dal Ministro per le finanze tra i dipendenti funzionari.

I funzionari che esercitano le funzioni di sindaco sono esonerati verso la società esercente dalle responsabilità previste dal Codice di commercio e rispondono del loro operato esclusivamente verso il Ministro per le finanze.

Essi però hanno facoltà eguali agli altri sindaci della società.

Art. 4.

E' assegnato al comune di Taranto, per il miglioramento igienico ed edilizio della città, l'annuo contributo di L. 800,000 da prelevarsi dagli utili netti complessivi dell'esercizio accertati e liquidati annualmente, quando tali utili raggiungano complessivamente almeno la somma di un milione e seicento mila lire.

In caso contrario il contributo sarà corrisposto in ragione della metà degli utili.

Il Regio demanio è autorizzato a rinunziare ad ogni suo eventuale credito verso il Comune, nonchè ad ogni aumento, spettantegli, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, sul canone già corrisposto per la concessione dichiarata risoluta con l'art. 1.

Il Regio demanio è altresì autorizzato a condonare al Comune le penalità ed a rinunziare all'azione di risarcimento di danni per le inadempienze di legge e di contratto, nelle quali il Comune è incorso durante la concessione risoluta in forza dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

La prima opera che il comune di Taranto deve eseguire con il contributo indicato nell'articolo precedente sarà la costruzione delle fognature con scarico dei collettori nel Mar Grande, in modo da impedire l'inquinamento delle acque del Mar Piccolo.

Ultimata la fognatura, il contributo di cui sopra, sempre vincolato al nome e a favore del Comune, dovrà essere impiegato nella costruzione di opere pubbliche di interesse civico.

Fino a che le opere di cui sopra non saranno state compiute, il contributo sarà, nel limite di L. 500,000, depositato, al nome del Comune, nella Cassa dei depositi e prestiti, che ne farà poi il versamento al comune di Taranto, su ordine del Ministro per le finanze. Le residue L. 300,000 del contributo saranno versate direttamente al Comune.

Il Regio demanio dello Stato assume la garanzia, nel limite di annue L. 500,000 e sino alla scadenza della concessione di cui all'art. 2, per il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo che il Comune dovesse contrarre per l'esecuzione delle opere indicate nel presente articolo.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze determinerà il modo di effettuare le liquidazioni degli impianti, coltivazioni e scorte utilizzabili, che non risultino di proprietà del Regio demanio.

I crediti derivanti da tali liquidazioni a favore del Comune e delle cooperative, attuali sub-concessionarie, saranno, senza interessi, soddisfatti al Comune, con precedenza della parte di spettanza delle cooperative, nella forma che sarà concordata fra il Regio demanio e la società esercente. La parte di spettanza del Comune sarà soddisfatta in un periodo non maggiore di tre anni.

Il Comune è a sua volta obbligato di soddisfare le cooperative sub-concessionarie, restando il Regio demanio dello Stato esonerato da ogni obbligo verso di esse.

Dal Ministro per le finanze sarà pure stabilito il termine per l'inizio dell'esercizio sociale e per la consegna degli impianti, coltivazioni e scorte alla società esercente.

Contro l'ordine di consegna non è ammesso reclamo nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 7.

Per l'alta direzione e sorveglianza di tutto quanto si attiene all'esercizio dell'industria della molluschicultura nelle zone in concessione, nonchè alla gestione della azienda relativa, è istituito un Comitato di vigilanza, da nominarsi dal Ministro per le finanze, composto da un presidente scelto dallo stesso Ministro, da un rappresentante della Regia marina, dal direttore generale del Demanio, dal direttore generale della Sanità pubblica, da un funzionario designato dal Ministro per l'economia nazionale fra quelli addetti al servizio tecnico della pesca, da un funzionario della Marina mercantile designato dal Ministro per le comunicazioni, dal podestà di Taranto e da un rappresentante della società esercente.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno disimpegnate da un funzionario da nominarsi dal Ministro per le finanze.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Regio ispettore tecnico demaniale del Mar Piccolo per la molluschicultura. indicato nell'articolo seguente, assisterà, senza voto, alle adunanze del Comitato.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del Regio demanio.

Art. 8.

E' conservato, alle dipendenze del Ministero delle finanze, il Regio ispettorato tecnico demaniale del Mar Piccolo per la molluschicultura, con l'annesso Laboratorio di biologia marina.

L'attuale ispettore farà passaggio, in un ruolo speciale di gruppo *A*, tra i funzionari dipendenti dal Ministero delle finanze, conservando anzianità, stipendio ed assegni corrispondenti al grado 7°, al quale è attualmente parificato.

Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, potrà esser promosso al grado 6°.

Il comune di Taranto resta esonerato dall'obbligo di rimborsare allo Stato gli emolumenti corrisposti al Regio ispettore, nonchè dall'obbligo di assicurare a questi il trattamento di quiescenza, che passa a carico dello Stato.

Il Comune però dovrà versare al Tesoro tutte le somme corrisposte fin qui dal Regio ispettore a titolo di contributo per pensione.

Art. 9.

Fino a che durerà la concessione autorizzata dall'art. 2 del presente decreto, non potranno essere accordate altre concessioni, a scopo di molluschicultura, di zone libere del Mar Piccolo e del Mar Grande, salva la facoltà al Regio demanio dello Stato, sentito il Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) ed il Ministero della marina, di estendere anche a tali zone la concessione medesima.

Le concessioni in corso, assentite, a scopo di molluschicultura, dall'Amministrazione della marina mercantile, non saranno rinnovate.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di concedere alla società esercente del Mar Piccolo di Taranto l'esercizio di altre superfici acquee e bacini demaniali in altre parti del Regno, con obbligo alla società stessa di tenere unità di gestione.

Art. 10.

E' vietato agli stabilimenti industriali di versare nel Mar Piccolo le acque di rifiuto, se non convenientemente depurate e rese innocue per la vita degli animali acquatici. Sui procedimenti impiegati per depurare tali acque e sulla loro innocuità il Ministero delle finanze promuoverà il giudizio del Ministero dell'economia nazionale, il quale si pronunzierà in modo definitivo ed insindacabile, previo parere del Comitato consultivo per la pesca.

E' del pari proibito di versare acque di scarico delle fogne nel Mar Piccolo, nonchè di gettarvi materiali di sterro.

Le trasgressioni a questi divieti saranno punite con multa da L. 2000 a L. 8000, salvo il risarcimento dei danni.

L'azione penale deve essere esercitata entro cinque anni.

Gli attuali scarichi, industriali non depurati e luridi, dovranno essere rimossi entro un congruo termine che verrà stabilito dal Ministero delle finanze.

In casi di mancato adempimento, la società esercente avrà facoltà di eseguire i lavori necessari a spese dei resistenti, senza pregiudizio della multa e del risarcimento dei danni, come è sopra stabilito.

Art. 11.

Le opere che il Comitato di vigilanza riterrà necessario di eseguire per la migliore sistemazione e utilizzazione delle zone demaniali date in concessione, per la difesa sanitaria dei molluschi e per la costruzione e lo sviluppo del Laboratorio demaniale di biologia marina, sono dichiarate di pubblica utilità.

Esse saranno eseguite destinandovi i proventi dell'esercizio nella misura e nella forma che saranno stabilite nel contratto da stipularsi con la società esercente a' sensi dell'articolo 2.

L'espropriazione dei beni all'uopo occorrenti sarà compiuta calcolando l'indennità secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto e per le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 50. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2322.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 1969.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di San Miniato a cedere la propria filiale di Lamporecchio alla Cassa di risparmio di Pistoia.

N. 1969. R. decreto 16 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Cassa di risparmio di S. Miniato viene autorizzata a cedere la propria filiale di Lamporecchio alla Cassa di risparmio di Pistoia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2323.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1984.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « O. F. Mossotti », in Novara.

N. 1984. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « O. F. Mossotti », in Novara, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2324.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1985.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Moroello Malaspina », in Massa.

N. 1985. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Moroello Malaspina », in Massa, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1927 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1927.

Autorizzazione alla Banca regionale di Calabria e Basilicata a trasferire la propria sede centrale da Roma a Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti legge 7 ottobre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, portanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Vista la domanda della Banca regionale di Calabria e Basilicata, società anonima per azioni con sede in Roma, già Banca di Calabria e Basilicata, intesa ad ottenere il trasferimento della sua sede sociale in Reggio Calabria;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visto che sono state osservate le disposizioni dell'art. 96 del Codice di commercio;

Decreta:

La Banca regionale di Calabria e Basilicata, società anonima per azioni, è autorizzata a trasferire la propria sede centrale da Roma a Reggio Calabria e ad esercitarvi.

La presente autorizzazione è condizionata alla chiusura definitiva e completa degli uffici e delle dipendenze della Capitale ed alla cessazione dell'esercizio in quest'ultima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1927.

Dichiarazione di residenza disagiata, nei riguardi della pensione al personale diplomatico e consolare, della residenza di Panama.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 11 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento diplomatico-consolare;

Ritenuto che la residenza di Panama è per condizioni di vita e di clima da considerarsi disagiata:

Determina:

Il servizio prestato dal personale diplomatico e consolare nella residenza di Panama è aumentato, nei soli riguardi della pensione, di sei dodicesimi, ai termini della disposizione suindicata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1927.

Autorizzazione all'ente Magazzini generali di Verona dell'esercizio di magazzini generali in Verona pel deposito merci estere, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali;

Esaminata l'istanza dell'ente morale Magazzini generali di Verona intesa ad ottenere l'istituzione e l'esercizio di magazzini generali in Verona;

Sentito il parere dell'autorità locale competente;

Decreta:

Articolo unico.

L'ente Magazzini generali di Verona eretto in ente morale con R. decreto 28 agosto 1924, è autorizzato all'esercizio di magazzini generali in Verona per il deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1927 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 3 novembre 1926 presentata dalla signora Filz Coronata per la riduzione del suo cognome in quello di « Filzi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Filz Coronata figlia di fu Antonio e della fu Benigna Matioli, nata a Folgaria il 16 dicembre 1865, è ridotto nella forma italiana di « Filzi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Folgaria, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 15 ottobre 1927 - Anno V[I]

p. *Il Prefetto*: BEVILACQUA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 18 ottobre 1926 presentata dalla signora Fellin Maria per la riduzione del suo cognome in quello di « Fellini »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Fellin Maria figlia di fu Tomaso, nata a Revò il 18 settembre 1871, è ridotto nella forma italiana di « Fellini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Revò, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Prefetto*: BEVILACQUA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha, con nota 9 novembre 1927, trasmesso all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, concernente l'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle condanne per reati commessi per fine nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1927, n. 253.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il giorno 4 novembre 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo ad autorizzazione di spesa per la costruzione di manifatture e di magazzini di tabacchi.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti disponibili presso l'Istituto delle Canossiane per sordomute in Cremona.

Nell'Istituto delle Canossiane per sordomute di Cremona, nel corrente anno scolastico 1927-28, saranno disponibili n. 16 posti per sordomute. Le domande vanno indirizzate all'Istituto stesso.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di entrata in vigore del Protocollo italo-svizzero del 24 settembre 1927.

Con scambio di note del 31 ottobre u. s. fra il Ministro per gli affari esteri ed il Ministro di Svizzera in Roma, è stato stabilito che il Protocollo del 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, entri in vigore a datare dal 1° novembre 1927.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Revoca di licenziamento.

Con decreto Ministeriale 1° settembre 1927 è revocato a tutti gli effetti il decreto Ministeriale 12 maggio 1927 col quale Giuseppe Dionisio, custode nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, fu licenziato a decorrere dal 1° giugno 1927 a norma dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 29 ottobre 1927, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Nemi, in provincia di Roma, con orario limitato di giorno.

Il giorno 30 ottobre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Gorla Minore, in provincia di Milano, con orario limitato di giorno.

Il giorno 30 ottobre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Oratino, in provincia di Campobasso, con orario limitato di giorno.

Il giorno 30 ottobre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Saviore, in provincia di Brescia, con orario limitato di giorno.

Il giorno 30 ottobre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Coreno Ausonia, in provincia di Frosinone, con orario limitato di giorno.

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 2 novembre 1927 in Roma, Albergo Excelsior, è stata attivata un'agenzia telegrafica.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Calderara di Reno, di Savignano, di Castelfranco dell'Emilia e di Bentivoglio, in provincia di Bologna, e nei comuni di Giulianova, di Bellante e di Torano Nuovo, in provincia di Teramo, con decreti 5 novembre 1927 (VI) sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 9 novembre 1927 - Anno VI

Francia	71.96	Belgrado	32.25
Svizzera	353.21	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.225	Albania (Franco oro)	355.25
Olanda	7.397	Norvegia	4.83
Spagna	311.12	Russia (Cervonetz)	95 —
Belgio	2.555	Svezia	4.94
Berlino (Marco oro)	4.367	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.59	Danimarca	4.91
Praga	54.40	Rendita 3,50 %	70.075
Romania	11.25	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.74	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.805	Consolidato 5 %	82.15
New York	18.324	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.34	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.875
Oro	353.57		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni per le opere edilizie della città di Roma.

Si notifica che nel giorno di giovedì 24 corrente, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 35ª estrazione delle obbligazioni per le opere edilizie della città di Roma (serie 4) create con le leggi 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse in forza del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento stampata a tergo dei titoli, sono in numero di 264 sulle 6250 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1928 saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 9 novembre 1927 - Anno VI

Il direttore capo divisione: SINIBALDI. — *Il direttore generale:* A. CIARESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	201412	Morrone Sabato di Giuseppe Nicola, domiciliato a Pertosa (Salerno) . . . . L.	850 —
»	481878	Barzaghini Margherita fu Baldassarre moglie di Carletti Daniele domiciliato a Novara . . . . L.	1,500 —
3.50 %	784690	Romagnolo Valentino di Pietro, domiciliato a Vercelli (Novara) vincolata . . . . L.	42 —
Consolidato 5 %	295229	Zona Teresa di Nicola, nubile, domiciliata a Zuni, frazione del comune di Calvi Risorta (Caserta), vincolata . . . . L.	2,500 —
»	150171	Busacca Rosario fu Salvatore, domiciliato in S. Pietro Patti (Messina) . . . . L.	50 —
»	399760	Intestata come la precedente . . . . »	25 —
» Assegno provvisorio	16868	Chiesa Parrocchiale di S. Ilario in Veruno (Novara) . . . »	1.50
Consolidato 5 %	411923	Grimaldi Elda fu Carmine, moglie di Peretta Francesco di Pasquale, domiciliato a Roma, vincolata . . . . . L.	1,070 —
»	160082 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Procaccini Mario di Lorenzo, domiciliato a Roma . . . . L. per usufrutto: Mariani Cristina fu Luigi.	490 —
3.50 %	782192	De Martino Giuseppe fu Rocco, domiciliato a Morano Calabro (Cosenza) . . . . L.	105 —
Consolidato 5 % Polizza combattenti	14127	Zaccheo Umberto di Vincenzo, domiciliato ad Andrano (Lecce). »	20 —
3.50 %	126394 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Calvetti Emma di Cesare, minore sotto la p.p. del padre, domiciliato a Milano . . . . L. per l'usufrutto: Strambio Carlotta fu Antonio.	140 —
»	126395 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Calvetti Amedeo di Cesare, minore ecc. come la precedente proprietà . . . . L. per l'usufrutto: Intestato come l'usufrutto precedente.	140 —
»	126396 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Calvetti Cesare di Cesare minore ecc. come la proprietà precedente . . . . L. per l'usufrutto: Intestato come l'usufrutto precedente.	140 —
»	288734	Ansaldi Giuseppe fu Giovanni, domiciliato in Demonte (Cuneo) vincolata . . . . L.	35 —
Prestito Nazionale 5 %	16182	Monticone Francesco fu Guglielmo presunto assente sotto la curatela di Rosso Giulio fu Luigi, domiciliato a S. Damiano d'Asti (Alessandria) . . . . L.	25 —
3.50 %	760213	Lorenzini Gualtiero fu Romolo domiciliato a Roma, vincolata L.	157.50
Prestito Nazionale 4.50 %	11588	Carosio Goffredo fu Angelo, domiciliato a Pescara (Chieti) vincolata . . . . L.	27 —
Prestito Naz. 5 %	28634	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	260 —
»	3114	Rivera Margherita di Giuseppe minore sotto la p.p. del padre, domiciliata a Torino . . . . L.	230 —

Roma, 30 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 %	84994	Toni Cesare di Luigi, domic. a Pistoia (Firenze), vincolata L.	25 —
3.50 %	768888 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Palomba Giuseppe fu Michele. per la proprietà: Palomba Michele, Paris, Anna, Augusto e Renato di Giuseppe minori sotto la p. p. del padre, in parti uguali, domic. a Napoli . . . . »	227.50
»	662782	Colomiatti Emanuele fu Angelo, domic. a Torino . . . . »	1050 —
Cons. 5 %	120725 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Accorroni Giuseppe ed Emilia di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, domic. in Roma . . . . . » per l'usufrutto: Cristofari Candida fu Agapito ved. Pinci Alessandro.	105 —
3.50 %	662121 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Varricchio Guglielmo di Pellegrino, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Leucio (Benevento) » per l'usufrutto: Varricchio Pellegrino fu Domenico.	21 —
Cons. 5 %	181992	Cuzzocrea Anna fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Gangemi Ippolita, domic. a Reggio Calabria . . . . . »	5 —
»	181993	Cuzzocrea Giuseppa fu Giuseppe, ecc., come la precedente. . »	5 —
»	181994	Cuzzocrea Maria fu Giuseppe, ecc., come la precedente . . »	5 —
»	182084	Cuzzocrea Demetrio fu Giuseppe, ecc., come la precedente . . »	5 —
»	182085	Cuzzocrea Francesco fu Giuseppe, ecc., come la precedente. . »	5 —
»	187714	Giammarino Donato fu Giovambattista, domic. a New York . »	150 —
»	309552 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Pagliocca Giuseppe fu Pasquale, domic. a Napoli. per la proprietà: Pagliocca Vincenzo di Giuseppe, domic. a Napoli . . . . »	125 —
»	307417 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Come al precedente usufrutto. per la proprietà: Come la precedente proprietà . . . . . »	525 —
»	364025 Certificato di nuda proprietà e certificato di usufrutto	per la proprietà: Pasetti Luigi e Maria di Pietro, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di esso Pasetti Pietro fu Tommaso, domic. in Roma . . . . » per l'usufrutto: Pasetti Pietro fu Tommaso	530 —
»	388161	Ciamballi Mario fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Salmoria Amalia fu Biagio ved. Ciamballi, domic. a Voghera (Pavia) . . . . »	255 —
»	388162	Ciamballi Pietro fu Carlo, ecc., come la precedente . . . . »	535 —

Roma, 31 agosto 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.